

## ACCORDO AZIENDALE

segue -1-

Il giorno 3 Aprile 1985, presso la sede aziendale della Società Italiana Manufatti S.p.A.,

t r a

la Società Italiana Manufatti S.p.A., rappresentata dall'Amministratore Delegato, Sig. ~~\_\_\_\_\_~~, assistito dalle Sig.re Franca Ferrari e Lorenza Verrini,

e

la F.U.L.T.A., rappresentata dai Sigg. Marinella Meschieri e Domenico Pacchioni, assistiti dal Consiglio di Fabbrica, rappresentato dai Sigg. Elio Manfredini, Luciana Lodesani, Adele Ascarì, Rita Benatti, Antonella Tuffoli, Dolores Cipolli, Leandrina Piccinini, Rosanna Morselli,

si è convenuto quanto segue:

1) Informazioni

Le Parti, fermo restando l'autonomia e le rispettive e distinte responsabilità dell'impresa e delle organizzazioni sindacali, al fine di realizzare relazioni industriali e sindacali finalizzate ad una migliore funzionalità dell'impresa ed alla salvaguardia e/o espansione dei livelli occupazionali, convengono quanto segue:

Annualmente le Parti si incontreranno per valutare, in modo preventivo e/o consuntivo, i seguenti aspetti:

- a- prospettive produttive e di mercato;
- b- qualità e quantità degli investimenti in strutture e/o in tecnologie e loro eventuali riflessi sulla organizzazione del lavoro, sulla professionalità e sulla occupazione;
- c- eventuali esigenze occupazionali;
- d- entro il mese di Febbraio di ogni anno, la Direzione aziendale fornirà al C.d.F. il numero dei dipendenti suddivisi tra impiegati, intermedi, operai e per livello di inquadramento ed a consuntivo, il numero totale di ore straordinarie effettuate nel corso dell'anno precedente;
- e- per quanto riguarda le assunzioni a carattere stagionale, l'Azienda si atterrà alle procedure di cui all'art. 2 Bis della Legge 78/1983, informando preventivamente il C.d.F. sulle relative esigenze e non escludendo, ove se ne presenti l'opportunità, in collegamento alle esigenze occupazionali, di verificare congiuntamente

te la possibilità di conferme a tempo indeterminato;

f- per quanto riguarda le assunzioni con i contratti di formazione lavoro, di cui all'art. 3 della Legge 863/1984, le Parti valuteranno preventivamente le relative caratteristiche e nella fase finale del contratto, le possibilità di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato.

L'evolversi di quanto sopra formerà oggetto di verifica, a richiesta di una delle Parti.

In riferimento ai precedenti punti a - b e a quanto previsto al 2° comma dell'art. 6, le Parti, a titolo di sperimentazione, convengono sulla necessità (successivamente alla informativa di carattere generale tra la Direzione aziendale ed il C.d.F.) di avere momenti congiunti di approfondimento, di norma fuori orario di lavoro, nei singoli reparti, finalizzati ad una maggiore conoscenza degli obiettivi produttivi, dei tempi di realizzazione, di analisi, di discussione su specifici problemi legati alla organizzazione del lavoro e/o all'inserimento di nuove tecnologie.

In ordine al progetto in fase di studio, di una riorganizzazione/ristrutturazione dell'Azienda in due unità produttive, la Direzione informerà preventivamente il C.d.F. sulle caratteristiche di massima, con particolare riferimento agli aspetti produttivi, organizzativi, occupazionali, professionali delle due unità.

2) Occupazione

Verificata la situazione organizzativa/produttiva ed occupazionale presente all'interno dell'Azienda, considerato che negli ultimi mesi sono stati assunti n° 7 lavoratori addetti a : Ced, Amministrazione, Acquisti, Spedizioni, Marketing, Stile e Sviluppo taglie, verranno effettuate ulteriori 11 assunzioni, da effettuarsi entro il 31.12.1985, di cui 4 da adibire alle seguenti attività : Ufficio Tecnico, Controllo Qualità, Marketing, Campionario (modellista) e 7 operai da collocarsi nei vari reparti, utilizzando, di norma, il contratto di formazione lavoro, di cui all'art. 3 della Legge 863/1984. La situazione occupazionale formerà oggetto di verifica. Ai giovani lavoratori di età compresa tra i 15 ed i 29 anni al primo impiego e per i quali non si utilizzino i contratti di formazione lavoro, il salario aziendale verrà erogato dopo 1 anno dalla data di assunzione.

3) Orario

Le Parti si incontreranno entro il mese di Febbraio di ogni anno, per

*Antonella Tuffoli*  
*Ascarì Adele*  
*Piccinini Leandrina*  
*Rosanna Morselli*

*Benatti Rita*  
*Lodesani L.*

*Antonella Tuffoli*  
*Ascarì Adele*  
*Piccinini Leandrina*  
*Rosanna Morselli*

*Benatti Rita*  
*Lodesani L.*

verificare il calendario annuo dell'orario di lavoro, prevedendo l'utilizzo degli idonei istituti contrattuali. Fermo restando l'obiettivo di attuare tutti gli interventi tecnico/organizzativi per ridurre al minimo le prestazioni di ore di straordinario, si conviene, a fronte della richiesta del lavoratore, sulla possibilità di recupero di tali ore in riposi compensativi, da effettuarsi prioritariamente nei periodi di minor intensità produttiva.

4) Inquadramento professionale

A seguito di una verifica sull'assetto categoriale e sulla base di parametri contrattuali, sono stati definiti i seguenti passaggi di livello:

[redacted]	dal 1° al 2° Operaio
[redacted]	" 2° " 3° "
[redacted]	" 2° " 3° "
[redacted]	" 2° " 3° "
[redacted]	" 3° " 4° "
[redacted]	" 3° " 4° " - decorrenza 1.7.85 -
[redacted]	" 3° Op 4° Intermedio
[redacted]	" 4° Op 5° " - decorrenza 1.7.85 -
[redacted]	" 5° Int 6° Impiegati
[redacted]	" 2° Imp 3° "
[redacted]	" 2° al 3° "
[redacted]	" 2° " 3° "
[redacted]	" 2° " 3° "
[redacted]	" 2° " 3° "
[redacted]	" 3° " 4° "
[redacted]	" 3° " 4° "
[redacted]	" 3° " 4° "
[redacted]	" 3° " 4° "
[redacted]	" 3° " 4° "
[redacted]	" 3° " 4° "
[redacted]	" 3° " 4° "
[redacted]	" 3° " 4° "
[redacted]	" 3° " 4° " - decorrenza 1.7.85 -
[redacted]	" 4° " 5° "
[redacted]	" 4° " 5° "
[redacted]	" 4° " 5° "
[redacted]	" 6° " 7° "

*M.*  
Antonella Tuffo  
Lodisani L.  
Pierluigi Landrup

*M.*  
Benedetti Rita  
Lodisani L.

Ove non diversamente previsto, il passaggio avrà decorrenza dal 1°1.4.1985.

A decorrere dall'1.4.1985 alle dipendenti:

[redacted] addette o al taglio prototipi o alla confezione prototipi, verrà erogata una indennità di mansione, assorbibile in caso di eventuali e futuri passaggi di livello, pari a L. 30.000 lorde mensili, con assorbimento di superminimi in atto.

A decorrere dall'1.4.1985 e comunque dopo 1 anno di permanenza al 3° livello, agli addetti al reparto Taglio (stesura e taglio), verrà riconosciuta una indennità di mansione, assorbibile in caso di eventuali futuri passaggi di livello, pari a L. 15.000 lorde mensili, in aggiunta a quanto previsto dal C.C.N.L.

Nello spirito di cui alla premessa del presente art. 4, si conviene di effettuare, una volta all'anno, verifiche sull'inquadramento professionale dei lavoratori.

5) Trasporto

A tutti i dipendenti dell'Azienda, domiciliati oltre 5 Km. dai punti di raccolta o riferimento sottoindicati :

- Stabilimento di Sessuolo
- Stazione autocorriere di Modena
- Direzionale '70
- località Madonnina
- Baggiovara
- Magreta
- Casinalbo
- Corlo

sarà rimborsata una indennità giornaliera rapportata alle giornate di effettiva presenza, prendendo come riferimento le tariffe d'abbonamento dell'Azienda Comunale Trasporti "ATCN", secondo le seguenti fasce chilometriche (detta indennità verrà aggiornata annualmente) :

da 5,1 Km. a 13 Km. = L. 700  
Oltre 13,1 Km. = " 1.000

Ogni dipendente è tenuto a compilare l'allegato modulo (All. "A"), quale dichiarazione di distanza chilometrica tra il proprio domicilio ed il più vicino punto di raccolta.

*M.*  
Antonella Tuffo  
Lodisani L.  
Pierluigi Landrup  
Rosa Maria

*M.*  
Benedetti Rita  
Lodisani L.

segue -4-

Le indennità di cui sopra e la relativa normativa, sostituiscono quanto previsto dall'art. 4 dell'accordo aziendale del 15.12.1972. La somma di L. 1.000 mensili prevista dall'accordo 15.12.1972 a titolo di concorso spese di trasporto, verrà conglobata nel salario aziendale dall'1.4.1985.

6) Salario aziendale

L'attuale premio aziendale, comprensivo della somma di cui all'ultimo comma dell'art. 5, verrà elevato, con assorbimento sia della percentuale di mancato cottimo di cui all'art. 2 dell'accordo aziendale 15.12.1972 (la quale verrà conglobata nel premio aziendale), sia, per il personale inquadrato al 1° e 2° livello, che attualmente beneficia del superminimo di L. 9.000 mensili, di cui al punto 1) dell'accordo aziendale 21.12.1976, sino a concorrenza di Lire 4.000 mensili con le seguenti gradualità :

1° livello	L. 1.000	dall'1.4.1985
1°	" "	3.000 " 1.1.1986
2°	" "	4.000 " 1.1.1986

nelle misure ed alle date sottoindicate :

Livelli	dall'1.4.1985	dall'1.1.1986
7°	49.000	33.000
6°	39.000	26.000
5°	31.000	21.000
4°	23.000	15.000
3°	18.000	12.000
2°	10.000	7.000
1°	4.000	3.000

Con riferimento anche a quanto previsto dal 4° comma dell'art. 1, le Parti convengono, a titolo sperimentale e per la durata del vigente accordo, di istituire un premio annuale denominato "4° Elemento", legato all'andamento dell'impresa, pari all'1% sull'Utile Netto dopo l'imposta, aggiunti gli ammortamenti e detratti i proventi o le perdite extracaratteristiche, risultante dal bilancio civilistico. L'importo risultante dall'utilizzo di detto meccanismo verrà suddiviso sui beneficiari, adottando i parametri di cui all'allegato "B", calcolati su paga base e premio aziendale. L'andamento del predetto meccanismo potrà formare oggetto di valu-

tazione congiunta nell'ambito delle verifiche di cui al 3° comma dell'art. 1.

7) Aziende di lavoro

In ordine alla situazione ambientale, l'Azienda conferma i seguenti interventi, nel corso dell'anno 1985 :

- costruzione di tre premagazzini, che verranno installati all'entrata dei reparti Magazzino tessuti, Magazzino spedizioni, Accettazione, entro il mese di Ottobre;
- entro il mese di Aprile, la mensa verrà dotata di un montavivande;
- entro il mese di Maggio, verrà allestito un locale adeguato per i fumatori;
- i locali adibiti a mensa e spogliatoi, verranno dotati di un adeguato sistema di ricambio dell'aria, entro il mese di Novembre;
- i servizi igienici dei reparti verranno adeguatamente ristrutturati, dotandoli di acqua calda, bidet e nel contempo verranno riattivate le docce, entro il mese di Settembre;
- il contenitore dell'ammoniaca, relativo alla macchina eliografica, verrà collocato all'esterno del reparto;
- il personale addetto al reparto Taglio, verrà annualmente sottoposto a visita medica, che dovrà essere effettuata fuori orario di lavoro;
- al personale addetto alla mensa, soggetto a visite periodiche obbligatorie, l'Azienda concederà permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario all'effettuazione della visita stessa, dato che dovrà risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal Sanitario preposto.

8) Durata

Il presente accordo scadrà il 31.3.1988.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la F.U.L.T.A.

*Rosanna Moratti*  
*Bianchi Rita*  
*Piccinini Leonardo*  
*Lodovani L.*

Per il C.I.S.

*Antonella Duffo*  
*Alfola D. G. G.*  
*De Canale*

Per l'Azienda

*Luigi...*

*Antonella Duffo*  
*Piccinini Leonardo*  
*Rosanna Moratti*

*Bianchi Rita*  
*Lodovani L.*

segue -6-

Allegato "A" all'art. 5

Sassuolo, li \_\_\_\_\_

Spett.le  
 Società Italiana Manufatti S.p.A.  
 Viale Regina Pacis n. 210  
 SASSUOLO (Modena)

Oggetto: Indennità di trasporto

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ dipendente della Società Italiana Manufatti S.p.A., con la presente dichiara di essere domiciliato in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ e che la distanza minima fra la propria abitazione ed una delle località sotto indicate è di \_\_\_\_\_ chilometri.

Punti di raccolta o riferimento :

- Stabilimento di Sassuolo
- Stazione autocorriere di Modena
- località Madonna
- Direzionale '70
- Baggiovara
- Magreta
- Casinalbo
- Corio

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione a quanto sopra dichiarato.

In fede

Scaglioni dell'indennità di trasporto :

- da 5,1 Km. a 13 Km.
- Oltre 13,1 Km.

*Antonio Tuffoli*  
*Benedetto Riva*  
*Luca L.*

*Antonio Tuffoli*  
*Ascani delle*  
*Diccianni Leonardo*  
*Rosanna Morone*

segue -7-

Allegato "B" all'art. 6

In relazione a quanto previsto dal 2° comma dell'art. 6, i parametri per la definizione del premio annuale denominato "4° Elemento", sono i seguenti:

7° livello	198
6° "	172
5° "	159
4° "	137
3° "	126
2° "	115
1° "	100

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2, si precisa che detto premio, denominato "4° Elemento", non compete ai lavoratori in forza con contratto di formazione lavoro, per la durata di un anno.

Per il personale assunto o il cui contratto venga trasformato in a tempo indeterminato e per quello per il quale il rapporto di lavoro si risolve, il premio in questione verrà erogato solo ove il medesimo possa far valere un intero anno di esercizio sociale (dall'1.11 al 31.10 di ogni anno).

Detto premio verrà erogato non oltre lo stipendio del mese di Giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la F.U.L.I.T.A.

*Dishin Tardilly*

Per l'azienda

*Luca L.*

Per il C.d.F.

*Antonio Tuffoli*  
*Ascani delle*  
*Rosanna Morone*  
*Benedetto Riva*  
*Luca L.*

## ACCORDO AZIENDALE S.I.M.

IL SALARIO AZIENDALE DAL 1/4/85 E' COSI' COMPOSTO:

Livelli	Premio in vigore	% di mancato cottimo	Aumento 1/4/85 Accordo Az.	Trasporto	TOT. SALARIO aziendale 1/4/85	Aumento 1/1/86	TOT. SALARIO AZIENDALE 1/1/86
7°	40.000	58.000	49.000	1.000	148.000	33.000	181.000
6°	40.000	50.000	39.000	1.000	130.000	26.000	156.000
5°	40.000	47.000	31.000	1.000	119.000	21.000	140.000
4°	40.000	41.000	23.000	1.000	105.000	15.000	120.000
3°	40.000	38.000	18.000	1.000	97.000	12.000	109.000
2°	40.000	35.000	10.000	1.000	86.000 *	3.000	89.000
1°	40.000	31.300	3.000	1.000	75.000 *	/	75.000

Le cifre della percentuale di mancato cottimo sono state arrotondate e conglobate nel premio aziendale; pertanto dal 1/4/85, tali importi non saranno soggetti a rivalutazione.

L'accordo aziendale del 15/12/72. prevedeva per il trasporto £. 1.000 mensili, in accordo con l'azienda, questa cifra è stata conglobata nel salario aziendale.

\* Per il 1° e il 2° livello. l'accordo aziendale del 21/12/76. prevedeva un superminimo di £. 9.000 mensili, sulla base di quanto concordato nell'ultimo contratto aziendale, vengono assorbite £. 4.000 mensili a partire dal: 1° livello £. 1.000 dal 1/4/85

1° livello £. 3.000 dal 1/1/86

2° livello £. 4.000 dal 1/1/86

Detti importi, nella tabella di cui sopra, sono stati assorbiti.

Il superminimo per il 1° e 2° livello dal 1/1/86. sarà di £. 5.000 mensili anziché £. 9.000 mensili.

Consiglio di fabbrica S.I.M.  
F.U.L.T.A. Modena